



COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Città metropolitana di Milano

Area Servizi Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Demanio

**ACCORDO QUADRO OPERE DA ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DI PRONTO INTERVENTO SUGLI
IMMOBILI, IMPIANTI, PERTINENZE ED AREE ESTERNE APPARTENENTI AL
PATRIMONIO COMUNALE – 24 MESI**

BOZZA CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Cassina de' Pecchi (MI) li Aprile 2022

Il Servizio Lavori Pubblici,
Urbanistica, Patrimonio e Demanio

	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	
	Città Metropolitana di Milano	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Rep. n. _____	
	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO OPERE DA	
	ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	
	ORDINARIA, STRAORDINARIA, DI PRONTO INTERVENTO SUGLI	
	IMMOBILI, IMPIANTI, PERTINENZE ED AREE ESTERNE	
	APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - AI SENSI	
	DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 - CIG	

	L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno _____ (_____)	
	del mese di _____ in CASSINA DE' PECCHI nella sede	
	comunale, in Piazza De Gasperi, 1 avanti al Dott. Massimo SEMINARI	
	c.f. Segretario Generale del Comune di	
	CASSINA DE' PECCHI, firma digitale intestata a Massimo SEMINARI,	
	rilasciata da n. valida sino al	
	e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti	
	nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del	
	D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso	
	il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti,	
	che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente	
	rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:	
	1. COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI, C.F. 83500570151, con sede	

	in CASSINA DE' PECCHI, Piazza De Gasperi, 1, rappresentato, ai fini	
	del presente atto, dall'Ing. Elena Krulcic, nata a	
 il, firma digitale intestata a	
	Elena Krulcic, rilasciata da n., valida	
	sino al, domiciliato per la carica presso il Palazzo	
	Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del	
	Comune di CASSINA DE' PECCHI nella sua qualità di Responsabile	
	dell'Area Servizi Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Demanio ai	
	sensi del decreto sindacale di nomina n., in virtù	
	dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto dell'Atto verrà	
	chiamato per brevità "Comune";	
	e	
	2., C.F./p..... con sede legale in Via	
 n., iscrizione alla Camera di	
	Commercio di al n..... in	
	persona del Sig nato a il in	
	qualità di e legale rappresentante, firma digitale	
	intestata a, rilasciata da n.	
 valida sino al.....e non revocata, il quale	
	dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non	
	trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica	
	Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice	
	penale nonché da qualsiasi altra norma, come tale munito dei	
	necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità	
	3	

	“Appaltatore”.	
	(in caso di procuratore)	
	2., C.F., con sede legale in	
, Via n., iscrizione	
	alla Camera di Commercio di in persona	
	del Sig., nato a il, firma	
	digitale intestata a rilasciata da n.	
 valida sino al..... e non revocata, il quale	
	interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta società,	
	in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società	
	stessa Sig. a mezzo di atto pubblico /	
	scrittura privata autenticata del Notaio Dott.	
	repertorio n. del registrato	
	all’Ufficio di in data al n.	
 serie che in originale/in copia	
	certificata conforme in data dallo stesso Notaio, che è	
	allegata al presente atto sotto la lettera per formarne parte	
	integrante e sostanziale. il quale dichiara di essere nella piena capacità	
	giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di	
	contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter	
	e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma. La	
	suddetta società nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità	
	anche “Appaltatore”.	
	(in caso di raggruppamento temporaneo)	

	2., C.F., con sede legale in	
, Via n., iscrizione alla	
	Camera di Commercio di, in persona del	
	Sig, nato a il, in qualità di	
 e legale rappresentante, firma digitale intestata a	
, rilasciata da n. valida	
	sino al e non revocata, il quale dichiara di essere nella	
	piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di	
	incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista	
	dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi	
	altra norma come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di	
	impresa mandataria capo – gruppo del Raggruppamento Temporaneo	
	costituito oltre che dalla stessa, dalla mandante	
	_____, C.F., con sede	
	legale in, Via n.,	
	iscrizione alla Camera di Commercio di,	
	in persona del Sig, nato a il	
	in qualità di e legale rappresentante, firma digitale	
	intestata a rilasciata da n.	
 valida sino al..... e non revocata, il quale	
	dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non	
	trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica	
	Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice	
	penale nonché da qualsiasi altra norma e dalla mandante	
	5	

	_____ C.F.	
, con sede legale in, Via	
	n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
 in persona del Sig., nato a	
 il, in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da	
 n. valida sino al.....e non	
	revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di	
	agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con	
	la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del	
	codice penale nonché da qualsiasi altra norma, giusta mandato	
	collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto	
	pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in	
	_____ Dott. _____	
	repertorio n. _____ del _____	
	registrato/a all'Ufficio di _____ in data	
	_____ al n. _____ serie	
	_____ che in originale/copia certificata	
	conforme all'originale in data _____ dallo	
	stesso notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera	
	_____ per formarne parte integrante e	
	sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato	
	congiuntamente per brevità anche "Appaltatore".	
	I predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi	

	rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui	
	identità personale io Segretario rogante mi sono accertato	
	rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di identità n.	
 rilasciata dal Comune di e valida fino	
	al mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini	
	del quale_____	
	PREMETTONO CHE:	
	a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto	
	dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma	
	digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;	
	b) Il Comune di CASSINA DE' PECCHI ha necessità di procedere	
	all'individuazione di un operatore economico con cui concludere un	
	accordo quadro avente ad oggetto opere da elettricista per interventi di	
	manutenzione ordinaria, straordinaria, di pronto intervento sugli	
	immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al	
	patrimonio comunale e per fare ciò ha approvato con determina	
	registro generale n_____ del _____il progetto ed ha	
	assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una	
	procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n.	
	50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020	
	convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 stabilendo quale	
	criterio di scelta il minor prezzo determinato mediante ribasso	
	sull'elenco prezzi posto a base di gara e con invito a n. 5 (diconsi	
	cinque) operatori individuati secondo quanto indicato nella citata	

	determinazione e demandando la gestione della procedura all'ufficio	
	comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito	
	presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il	
	Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune	
	di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis	
	del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n.	
	50/2016;	
	c) Con determinazione registro generale n. del	
	l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha	
	approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in	
	nome e per conto del Comune di CASSINA DE' PECCHI utilizzando il	
	sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia,	
	denominato piattaforma Sintel di Aria (Azienda regionale per gli	
	acquisti e l'innovazione);	
	d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti	
	gli atti al Comune di CASSINA DE' PECCHI, che tramite il RUP, dopo	
	aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver	
	controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune	
	operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione	
	registro generale n. _____ del _____ ha approvato tutte	
	le operazioni svolte e si è disposto la conclusione dell'accordo quadro	
	di che trattasi con _____ (Eventuale, da inserire nel caso	
	di raggruppamenti di imprese) quale capogruppo dell'associazione	
	temporanea di imprese con «.....» codice fiscale «.....» e	
	8	

	partita I.V.A. n. «.....» con sede legale e domicilio fiscale in	
	«.....» via «.....» come risulta dall'atto di associazione e	
	mandato del «.....» Rep n. «.....» e Racc. n. «.....»	
	del Dottor «.....» notaio in «.....» registrato a	
	«.....» il «.....» (Eventuale, da inserire nel caso di	
	consorzi) il consorzio contraente ha dichiarato, in sede di gara, di	
	concorrere per con sede	
	legale in codice fiscale e partita I.V.A.	
	
	e) (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente,	
	in sede di procedura ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento	
	relativamente ai requisiti individuando quale operatore	
	economico ausiliario con sede legale in	
 codice fiscale e partita I.V.A.	
	f) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016	
	è stata comunicata ai soggetti interessati in data _____	
	giuste comunicazioni in atti;	
	g) (Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in	
	pendenza di stipulazione) Ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs.	
	50/2016 e s.m.i. ed in linea con quanto previsto dall'articolo 8 comma	
	1 del dl 76/2020 si è dato avvio alle prestazioni contrattuali a far tempo	
	dal _____;	
	h) È trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo	
	32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;	

	i) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato	
	sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85	
	comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e Il RUP ha attestato che la suddetta	
	determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della	
	verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara	
	dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per	
 il cui esito non è	
	pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di	
	procedere dichiarata dal RUP, quest'ultimo ha deciso di procedere alla	
	stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra,	
	le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal	
	contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;	
	j) In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013	
	il RUP deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la	
	pubblicazione sul sito internet del Comune;	
	k) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di	
	impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto	
	alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che	
	quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo	
	le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha	
	potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la	
	formulazione della propria accettazione;	
	l) (Solo per le società di capitali, In caso di RTI ripetere la	
	dichiarazione per ciascuna impresa riunita) L'Appaltatore ha	

	presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	
	11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione	
	societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91;	
	VERIFICARE detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede	
	di presentazione dell'offerta;	
	m) con verifica telematica operata in data _____ attraverso	
	il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è consultata la	
	banca dati nazionale unica da cui emerge che a carico della società	
 non sussistono le cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto di cui agli articoli 67 nonché fatto salvo quanto	
	previsto dall'articolo 91 comma 6, non sussistono gli eventuali tentativi	
	di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi	
	della società e in tal caso ai sensi dell'articolo 92 comma 1 del D.lgs.	
	n. 159/2011 l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa	
	è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica	
	<i>ovvero in alternativa alla informativa, decorsi 30 (trenta) giorni dalla</i>	
	<i>richiesta, mettere</i> Con verifica telematica operata in data	
	_____ attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura	
	di Milano si è consultata la banca dati nazionale unica ed essendo	
	decorsi i termini di cui all'articolo 92 comma 2 del D.lgs. n. 159/2011	
	si procede anche in assenza dell'informazione antimafia alla	
	stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto	
	dall'articolo 92 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011	
	n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza	

	delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo	
	67 ovvero la sussistenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91	
	comma 6, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a	
	condizionare le scelte e gli indirizzi della società Il Comune recederà	
	dal contratto <i>nel caso in cui ci sia un messaggio in BDNA di particolare</i>	
	<i>complessità mettere</i> Con verifica telematica operata in data	
	_____ attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura	
	di Milano si è consultata la banca dati nazionale unica relativamente	
	a da comunicazione pervenuta tramite la Banca dati	
	nazionale Antimafia è emerso che le verifiche legate al rilascio	
	dell'informazione antimafia sono di particolare complessità e sono	
	decorsi gli ulteriori termini di cui all'articolo 92 comma 2 del D.lgs.	
	159/2011 senza che sia stata rilasciata l'informazione richiesta	
 ovvero (appaltatore è inserito nelle White List)	
	l'appaltatore risulta iscritto all'elenco di cui all'articolo 52 della legge	
	190/2012 (White List) della Prefettura di _____	
	dal _____	
	n) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999	
	n. 488, il RUP competente ha attestato in sede di stipula il rispetto	
	delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;	
	o) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il RUP	
	competente ha attestato in sede di stipula l'assenza di incompatibilità	
	con l'Appaltatore;	
	p) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli	

	atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso	
	l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea	
	valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
	dell'offerta;	
	q) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini	
	della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente	
	allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi	
	inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;	
	r) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e	
	per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le	
	condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente	
	considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in	
	particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e	
	condizioni riportate in calce al presente contratto.	
	Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Articolo 1	
	Definizioni	
	1. nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:	
	a) Accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi	
	allegati (Allegato A – Relazione tecnica – Quadro economico,	
	Allegato B – Capitolato speciale, Allegato C – Bozza di Contratto	
	13	

	Applicativo, Allegato D – Bozza di contratto di Accordo Quadro,	
	Allegato E – Piano di Sicurezza e Coordinamento, Allegato F –	
	Planimetria Generale del Territorio, Allegato G – Computo Metrico,	
	Allegato H – Elenco Prezzi, Allegato I – Stima incidenza	
	manodopera) nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo	
	concluso dal Comune, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra	
	parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti	
	Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo	
	Quadro;	
	b) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale il Comune	
	può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel	
	successivo art. 4;	
	c) Appaltatore: l'aggiudicatario VERIFICARE (impresa,	
	raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della	
	procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive	
	l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e,	
	in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;	
	d) Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione	
	/applicativo: il Contratto che si perfeziona a seguito	
	dell'affidamento dell'appalto specifico a favore dell'appaltatore	
	individuato quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro, con la	
	sottoscrizione del contratto applicativo. Una volta concluso	
	l'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare i	
	lavori, previa stipula con il Comune di singoli contratti di	

	esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici,	
	temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro;	
	e) Ordine di esecuzione: il documento, disciplinato dal Capitolato	
	d'oneri, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune	
	medesima affida il singolo Appalto Specifico.	
	2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro	
	hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi	
	Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo	
	Quadro disponga diversamente.	
	Articolo 2	
	Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle	
	medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso	
	il bando e disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati,	
	costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo	
	Quadro.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo	
	Quadro, anche se non tutti materialmente allegati: gli elaborati	
	progettuali quali: Allegato A – Relazione tecnica – Quadro economico,	
	Allegato B – Capitolato speciale, Allegato C – Bozza di Contratto	
	Applicativo, Allegato D – Bozza di contratto di Accordo Quadro,	
	Allegato E – Piano di Sicurezza e Coordinamento, Allegato F –	
	Planimetria Generale del Territorio, Allegato G – Computo Metrico,	
	Allegato H – Elenco Prezzi, Allegato I – Stima incidenza manodopera,	
	15	

	approvati con l'atto sopra citato, ove previsto il contratto di	
	avvalimento, documenti che le parti dichiarano espressamente di	
	conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita	
	come eccezione.	
	3. Il presente Accordo Quadro è regolato:	
	a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che	
	costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi	
	intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni	
	contrattuali, compresa l'offerta formulata in sede di gara, che	
	costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;	
	b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei	
	limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	nonché dalle Linee Guida ANAC e dai decreti attuativi del D.lgs. n.	
	50/2016, tra cui in particolare il DM n. 49/2018;	
	d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le	
	Amministrazioni, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta	
	conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati,	
	formano parte integrante del presente atto;	
	e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica, compresi il	
	decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07	
	agosto 2012 n. 135 e s.m.i. e il decreto legislativo 09 aprile 2008 n.	
	81;	
	f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	

	materia di contratti di diritto privato;	
	g) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal	
	Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del	
	Comune consultabili sul sito internet dello stesso Comune, dal	
	regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio	
	del 27/04/2016 contenente il regolamento europeo sulla protezione	
	dei dati.	
	4. I Contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al	
	precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o	
	integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dagli allegati	
	a quest'ultimo.	
	5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della	
	procedura prodotti dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio	
	comune svolgente il ruolo di centrale unica di committenza)	
	prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'appaltatore, ad	
	eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'appaltatore	
	ed accettate dal Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per quanto	
	di rispettiva competenza. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei	
	Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente	
	contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore	
	successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove	
	intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per	
	l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre	
	17	

	eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	
	6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di	
	pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di	
	diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti attuativi e che	
	fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo quadro	
	e relativi allegati e/o con i Contratti attuativi, il Comune, da un lato, e	
	l'Appaltatore, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche	
	ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo	
	contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi	
	criteri di aggiudicazione della procedura.	
	Articolo 3	
	Oggetto dell'Accordo Quadro	
	1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale	
	relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del	
	Comune dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di	
	esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti attuativi aventi ad	
	oggetto l'esecuzione delle opere da elettricista per interventi di	
	manutenzione ordinaria, straordinaria, di pronto intervento sugli	
	immobili, impianti, pertinenze ed aree esterne appartenenti al	
	patrimonio comunale, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel	
	presente atto e relativi allegati.	
	2. Il valore indicativo stimato dall'Accordo Quadro, rappresentativo	
	della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici	
	18	

	che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il	
	seguinte: Euro 74.500,00 (diconsi euro	
	settantaquattromilacinquecento/00), IVA esclusa, di cui Euro	
	1.817,07 per oneri della sicurezza complessivi. Se anteriormente alla	
	scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il valore relativo	
	ad un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo	
	Quadro medesimo, il Comune considererà quest'ultimo come giunto a	
	scadenza e di conseguenza non potrà emettere più appalti specifici.	
	3. Il presente Accordo Quadro è concluso con l'Appaltatore	
	aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale con la	
	sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione agli	
	appalti specifici affidati dal Comune basati sulle condizioni stabilite	
	nel presente Accordo Quadro e relativi allegati e quindi ai Contratti di	
	esecuzione attuativi che si perfezionano con la sottoscrizione dei	
	contratti applicativi, secondo la bozza contenuta negli elaborati	
	progettuali , corredati dalle polizze assicurative all'uopo richieste dal	
	Comune.	
	4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei	
	singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto	
	secondo quanto indicato negli appositi contratti applicativi, le	
	prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato	
	d'oneri e nell'Ordine di esecuzione.	
	5. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo	
	Quadro, il Comune procede:	

	a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo	
	e dell'importo contrattuale, nonché alla produzione da parte	
	dell'appaltatore della polizza assicurativa di volta in volta	
	richiesta ai sensi degli articoli 42 e 43 del capitolato speciale di	
	accordo quadro cui si rinvia, nel rispetto di quanto stabilito ed	
	alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi	
	allegati;	
	b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore dell'Appaltatore	
	sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma;	
	c. all'invio dell'Ordine di esecuzione all'Appaltatore, nel rispetto	
	delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi	
	allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di	
	esecuzione.	
	(eventuale se c'è avvalimento) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89,	
	comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, il Comune esegue in corso	
	d'esecuzione dei contratti applicativi le verifiche sostanziali circa	
	l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento	
	da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse	
	medesime nell'esecuzione dell'appalto specifico. A tal fine il	
	responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera accerta	
	che le prestazioni oggetto del contratto applicativo sono svolte	
	direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria	
	che l'appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal	
	contratto di avvalimento.	
	20	

	Articolo 4	
	Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli	
	Appalti Specifici	
	1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi	
	a decorrere dal _____, data di sottoscrizione del	
	Processo verbale di consegna anticipata, ovvero la minore durata	
	determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel	
	precedente articolo.	
	2. Ai sensi dell'articolo 2 del capitolato speciale, cui si rinvia	
	integralmente, il Comune si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo	
	Quadro alle medesime condizioni per una durata pari ad ulteriori 24	
	mesi. Qualora il Comune secondo quanto previsto dal citato articolo	
	del capitolato d'oneri dovesse esercitare l'opzione di rinnovo, procederà	
	ad effettuare una comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore via	
	PEC, e si procederà alla stipula di apposito atto aggiuntivo, avente la	
	medesima forma di quello principale e l'appaltatore avrà l'obbligo di	
	corrispondere tutte le spese all'uopo necessarie e avrà l'obbligo di	
	adeguare la cauzione definitiva.	
	3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il	
	termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli Appalti	
	Specifici con la conclusione dei contratti applicativi. Ciascun contratto	
	applicativo avrà una durata pari al periodo necessario al	
	completamento di tutte le attività relative e connesse al predetto	
	appalto specifico e relativo contratto applicativo.	
	21	

	Articolo 5	
	Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici	
	1. I corrispettivi di ciascuno Appalto Specifico verranno determinati	
	sulla base dei prezzi stabiliti nel Listino Prezzi Unitari di progetto di	
	cui al Capitolato d'oneri, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in	
	sede di gara, i quali rappresentano quindi un vincolo per l'Appaltatore.	
	2. Qualora nell'Elenco prezzi unitari di progetto non siano previsti	
	alcuni prezzi si procede secondo quanto previsto nel Capitolato	
	speciale di accordo quadro cui si rinvia integralmente.	
	Articolo 6	
	Affidamento degli Appalti Specifici	
	1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato al Comune nel rispetto e	
	alle condizioni stabilite nel presente atto e nel Capitolato d'oneri che si	
	intende qui integralmente richiamato.	
	2. Nel contratto applicativo che dovrà essere sottoscritto dalle parti	
	(Comune e Appaltatore) dovranno essere indicati gli elementi previsti	
	nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. Con l'affidamento di	
	ciascun appalto specifico e con la sottoscrizione del relativo contratto	
	applicativo, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire i lavori richiesti e	
	a partire da tale momento l'appaltatore è tenuto a dare esecuzione	
	completa alle prestazioni richieste entro il termine indicato nel	
	contratto applicativo. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa	
	imputabile all'appaltatore costituisce causa di risoluzione di diritto del	
	contratto applicativo e viene senza indugio dichiarata dal Comune ai	
	22	

	sensi dell'articolo 2 comma 1 del DL 76/2020 convertito con	
	modificazioni nella legge 120/2020. Resta inteso che in caso di	
	mancata utilizzazione in tutto o in parte dell'Accordo Quadro, nulla	
	potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Appaltatore, il	
	quale, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare i lavori solo a seguito	
	di affidamento degli appalti specifici e sottoscrizione dei relativi	
	contratti applicativi. Il Comune provvederà al momento	
	dell'affidamento dell'appalto specifico e alla sottoscrizione del relativo	
	contratto applicativo, tra le altre cose, ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2020 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e	
	7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della	
	determinazione dell'Anac n. 8 del 18/11/2010, alla indicazione del CIG	
	"derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro.	
	Articolo 7	
	Obbligazioni generali dell'Appaltatore	
	1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla	
	prestazione delle attività e dei lavori oggetto degli Appalti Specifici	
	basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si	
	rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o,	
	comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle	
	obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di	
	trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla	
	esecuzione contrattuale.	
	2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta	

	regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,	
	le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro,	
	nel Capitolato d'oneri, nell'offerta tecnica nei contratti applicativi, ivi	
	inclusi i rispettivi allegati.	
	3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere	
	conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche	
	indicate nel Capitolato d'oneri e nei relativi allegati; in ogni caso,	
	l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in	
	vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le	
	norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore	
	successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad	
	esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati	
	con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di esecuzione, e	
	l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale	
	titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.	
	5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:	
	a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il	
	personale necessario per l'esecuzione dei Contratti applicativi	
	secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi	
	Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;	
	b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN	
	ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle	

	proprie prestazioni;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a consentire al Comune di	
	monitorare la conformità dei lavori alle norme previste	
	nell'Accordo Quadro e nei Contratti applicativi;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi,	
	ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;	
	e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni,	
	osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo	
	che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;	
	f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni	
	della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione	
	dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando	
	analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi	
	responsabili; comunicare altresì le eventuali variazioni /	
	modificazioni negli assetti proprietari, nonché di ogni circostanza	
	che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni	
	contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute	
	ed i nominativi dei nuovi responsabili.	
	Eventuale da inserire in caso di società di cui all'articolo 1	
	del DPCM 187/91 l'appaltatore e in caso di Ati tutti gli operatori	
	associati in Ati ha/hanno l'obbligo, in vigore di contratto, di	
	comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria	

	composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a	
	quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n.	
	187/91 in caso di consorzio Il consorzio contraente e	
	l'esecutore del servizio sono tenuti in vigenza di contratto, a	
	comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione	
	intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e	
	negli organismi tecnici e amministrativi. (Eventuale, da inserire	
	in caso di consorzi di cui all'art. 1 del DPCM 187/91) Il consorzio	
	contraente e l'operatore economico esecutore hanno l'obbligo, in	
	vigenza di contratto, di comunicare al Comune le eventuali	
	variazioni della propria composizione societaria di entità	
	superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli artt.	
	1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91. Tali comunicazioni dovranno	
	pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;	
	g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e	
	pretesa relative alla esecuzione dei lavori;	
	h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze	
	derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni	
	tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;	
	i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele	
	rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in	
	locali o ambienti in cui il Comune tratta informazioni classificate,	
	con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla	
	normativa in proposito vigente;	

	j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro	
	stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti	
	collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato	
	X del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per	
	l'attivazione dei servizi e/o delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e	
	dei singoli Contratti di esecuzione, da svolgersi presso il territorio	
	dovranno essere eseguite, nei limiti del possibile, senza interferire nel	
	normale svolgimento del traffico, modalità e tempi dovranno	
	comunque essere concordati con il Comune nel rispetto di quanto	
	stabilito nel Capitolato d'oneri. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad	
	eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del	
	Comune e della comunità locale e/o di terzi, senza recare intralci,	
	disturbi o interruzioni alla attività in atto.	
	7. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi	
	pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa	
	dalle attività svolte dal Comune, dalla comunità locale e/o da terzi.	
	8. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in	
	relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà	
	accedere, se dovuto, agli immobili di proprietà del Comune nel rispetto	
	di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura	
	ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.	
	9. L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al	

	Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle	
	attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di esecuzione;	
	(b) prestare le attività nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di	
	esecuzione stessi.	
	10. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le attività oggetto	
	dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in	
	caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei	
	luoghi.	
	11. Nel rispetto della normativa vigente, le attività oggetto dell'Accordo	
	Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione non sono affidati	
	all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto il Comune può affidare le	
	stesse attività, anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo	
	Appaltatore.	
	12. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione	
	negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi	
	tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al	
	Comune, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.	
	13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con	
	referimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per	
	l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di	
	comunicare, al Comune il nome del sub-contraente, l'importo del	
	contratto, l'oggetto delle attività affidate.	
	Articolo 8	
	Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore	
	28	

1.	L'Appaltatore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:	
a)	comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli atti di gara;	
b)	comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 e 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
Articolo 9		
Verifica di conformità		
1.	Con riferimento al singolo Contratto di esecuzione, il Comune si riserva la facoltà di effettuare durante l'esecuzione dei lavori verifiche di conformità delle prestazioni volte ad accertare che dette attività siano eseguite e realizzate nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto l'oggetto di ciascun appalto specifico e contratto applicativo, in termini	
29		

	di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e	
	qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni	
	contenute nello stesso, nel presente atto e negli elaborati progettuali	
	allegati. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data	
	della stessa verrà considerata quale “Data di accettazione dei lavori	
	oggetto dell’appalto specifico”.	
	2. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che	
	secondo il Comune, per numero e/o gravità, non permettano il	
	proseguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo	
	dal momento in cui il Comune riterrà ripristinate le sopracitate	
	anomalie. L’appaltatore dovrà provvedere senza oneri aggiuntivi per il	
	Comune, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati	
	durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati	
	dal Comune, pena l’applicazione delle penali indicate nel capitolato	
	d’oneri cui si rinvia. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito	
	negativo, al punto da configurare grave inadempimento, il Comune,	
	ferma restando l’applicazione delle penali, avrà la facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto il contratto applicativo e/o l’accordo quadro.	
	Articolo 10	
	Importi dovuti e fatturazione	
	1. L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è di euro 74.500,00	
	(settantaquattromilacinquecento/00) oltre IVA di cui euro 1.817,07	
	per oneri della sicurezza e il ribasso economico offerto è del	
	_____ (_____) per cento che sarà applicato	
	30	

	all'Elenco prezzi unitari di progetto nell'ambito dei singoli contratti di	
	esecuzione applicativi dei lavori da eseguire. I lavori oggetto dei	
	contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro verranno liquidati	
	in base a quanto previsto dal presente atto e dal Capitolato d'oneri cui	
	si rinvia integralmente.	
	2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione	
	dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di	
	leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero	
	emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo	
	contrattuale.	
	3. I corrispettivi contrattuali degli appalti specifici e dei contratti	
	applicativi in esecuzione del presente Accordo Quadro sono	
	determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli,	
	alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed	
	invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,	
	facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o	
	alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero	
	ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra	
	indicati.	
	4. Tali corrispettivi sono dovuti successivamente all'esito positivo	
	della verifica di conformità della prestazione secondo il procedimento	
	indicato nel capitolato d'oneri cui si rinvia. A tal fine per ciascun	
	appalto specifico e contratto applicativo i corrispettivi sono dovuti dal	
	Comune all'appaltatore a decorrere dall'esito positivo dell'esame della	
	31	

	documentazione che ai sensi del capitolato d'oneri l'appaltatore dovrà	
	produrre. Conclusa positivamente la verifica della predetta	
	documentazione e comunque entro un termine non superiore a sette	
	giorni dalla stessa, il Comune rilascia il certificato di pagamento o altro	
	documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte	
	dell'appaltatore. L'appaltatore emette fattura a seguito	
	dell'accettazione da parte del Comune della documentazione indicata	
	nel capitolato d'oneri.	
	5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che	
	verranno fornite dal Comune il riferimento all'Accordo Quadro ed al	
	singolo contratto applicativo cui si riferisce e dovrà essere intestata e	
	trasmessa al Comune. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato"	
	rispetto a quello dell'Accordo Quadro e il CUP (Codice Unico di	
	Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003,	
	comunicato dal Comune, sarà inserito, a cura dell'Appaltatore, nelle	
	fatture e dovrà essere indicato dal Comune nei rispettivi pagamenti ai	
	fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema	
	di tracciabilità dei flussi finanziari. Ciascuna fattura dovrà essere	
	inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal	
	D.lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e dai	
	successivi decreti attuativi. L'appaltatore prende atto che per ciascun	
	appalto specifico e contratto applicativo ai fini del pagamento del	
	corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune	
	procederà ad acquisire, "anche per il subappaltatore" il documento	

	unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in	
	ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi	
	assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti. Ogni somma che a causa della mancata	
	produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal	
	Comune non produrrà alcun interesse. Il Comune in ottemperanza alle	
	disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre	
	1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero	
	dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni	
	pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA	
	inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente	
	all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle	
	di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale	
	importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione	
	comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il	
	Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di	
	attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme	
	che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. In caso	
	di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al	
	ricevimento della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di	
	assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione	
	contabile, secondo le modalità consentite. Rimane salva la disciplina	
	di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive,	
	compreso il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DL 124/2019,	

	convertito dalla legge 157/2019.	
	nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli	
	membri del RTI riportare la seguente dicitura In caso di RTI con	
	fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI,	
	ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra	
	riportati.	
	nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla	
	mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con	
	fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna	
	impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.	
	nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola	
	mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con	
	fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a	
	riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà	
	liquidato alle mandanti.	
	nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura	
	dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese	
	subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto	
	dell'IIVA, che se previsto verrà liquidato al	
	subappaltatore/subaffidatario.	
	I termini di pagamento delle predette fatture corredate della	
	documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le	
	modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis	
	del Codice e del, D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo	
	34	

	accertamento del Comune della/e prestazione/i svolta/e verrà	
	effettuato a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente n.	
	_____ intestato all'Appaltatore presso	
	_____ codice IBAN:	
	_____. L'Appaltatore	
	dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto	
	2010 n. 136 e s.m.i. sulla base della dichiarazione resa ai fini della	
	sottoscrizione del contratto. L'appaltatore si impegna a rendere note,	
	con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del	
	conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta	
	al Comune, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente	
	precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. L'appaltatore, ai	
	sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad	
	effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori	
	attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del	
	presente contratto utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al	
	Comune. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., le singole Società	
	costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la	
	responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del	
	Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
	quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società	
	mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere,	
	35	

	in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le	
	modalità che verranno congiuntamente concordate.	
	6. Ai fini del versamento dell'iva per cessione di beni e prestazioni di	
	servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto	
	previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"),	
	introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 come	
	modificato dal DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno	
	2017 n. 96, e relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23	
	gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017. In ciascun	
	appalto specifico e contratto applicativo, ai sensi dell'articolo 35	
	comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore può ricevere	
	un'anticipazione del prezzo del contratto nella misura prevista dalla	
	normativa vigente e quanto previsto nel capitolato d'onere cui si rinvia.	
	7. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture	
	elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere,	
	nei limiti delle disposizioni normative vigenti.	
	8. Laddove in relazione al singolo appalto specifico e contratto	
	applicativo ricorrano i presupposti soggetti e oggettivi. Il Comune e	
	l'appaltatore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui	
	all'articolo 17 bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e	
	compensazioni in appalti e subappalti.	
	9. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni	
	una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento che verrà	

	liquidata solo al termine del Contratto di esecuzione; le ritenute	
	possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito	
	all'approvazione del certificato di verifica di conformità, e previa	
	acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.	
	10. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà	
	tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa	
	le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli	
	Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni	
	venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà	
	sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in	
	ordine ai pagamenti già effettuati.	
	11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso	
	l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione delle attività previste	
	nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto	
	diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.	
	12. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i	
	singoli Contratti di esecuzione e/o l'Accordo Quadro si potranno	
	risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da	
	comunicarsi tramite PEC dal Comune.	
	13. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei	
	confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto del contratto di esecuzione, nel rispetto	
	dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, è	
	fatta salva ed impregiudicata la possibilità al Comune di opporre al	

	cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore	
	cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto	
	pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al	
	Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Resta	
	fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui oltre nel presente atto.	
	Articolo 11	
	Disposizioni in materia di sicurezza	
	1. A fronte dell'oggetto e della tipologia dell'Accordo Quadro, della	
	impossibilità di definire preventivamente nel numero e nella	
	localizzazione le attività da eseguire in quanto legate alle necessità che	
	verranno evidenziate dal Comune nell'arco di tempo di vigenza	
	dell'Accordo Quadro e conseguentemente l'entità dimensionale di	
	ciascun cantiere che potrà concretamente essere installato per	
	l'esecuzione di ogni singola attività/intervento, è stato redatto un	
	Piano di Sicurezza generale contenente le prescrizioni operative	
	finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza. Ad	
	ogni contratto di esecuzione applicativo dell'Accordo Quadro sarà	
	allegato un DUVRI integrativo e/o il Piano di Sicurezza operativo	
	redatto dal Coordinatore della Sicurezza, se dovuto.	
	2. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di esecuzione	
	applicativo e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori,	
	l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la	
	documentazione indicata nel Capitolato d'onori cui si rinvia	
	38	

	integralmente. A tal fine si richiama integralmente quanto previsto	
	dall'articolo nel Capitolato d'oneri.	
	Articolo 12	
	Penali	
	1. Per quanto concerne le penali, le parti danno atto che queste sono	
	espressamente indicate nel Capitolato d'oneri cui si rinvia	
	integralmente. Si precisa, in ogni caso, che deve considerarsi ritardo	
	anche il caso in cui l'Appaltatore esegua l'attività in oggetto in modo	
	anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato	
	d'oneri. In tal caso, il Comune applicherà all'Appaltatore le penali di	
	cui sopra sino alla data in cui l'attività inizierà ad essere eseguita in	
	modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior	
	danno.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati	
	all'Appaltatore per iscritto dal Comune.	
	3. In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Appaltatore dovrà	
	comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate	
	da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di	
	n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine	
	indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno	
	essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nell'Accordo Quadro	
	39	

	a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	4. Il Comune potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro	
	avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza	
	bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	È facoltà altresì del Comune compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto	
	dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i	
	corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata	
	nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento	
	o procedimento giudiziario.	
	5. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a	
	concorrenza della misura massima pari al 10,00 (dieci/00) per cento	
	del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti	
	che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura	
	massima.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun	
	caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è	
	reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
	medesima penale.	
	Articolo 13	
	Garanzie	
	1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni	
	assunte dall'Appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del	
	40	

	presente Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione l'Appaltatore	
	medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro	
	_____ (_____) rilasciata in data	
	_____ dalla _____ mediante la	
	stipula di una fideiussione n. _____	
	2. La garanzia rilasciata in favore del Comune copre tutte le	
	obbligazioni e gli impegni assunti dall'appaltatore con la stipula	
	dell'Accordo Quadro e dei conseguenti Appalti Specifici, anche quelli a	
	fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente	
	sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali. La garanzia	
	copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
	inadempimento delle obbligazioni stesse derivanti dall'Accordo Quadro	
	e dai conseguenti appalti specifici, nonché il rimborso delle somme	
	pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione	
	finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso	
	l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il	
	completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto	
	applicativo e/o dell'Accordo Quadro disposta in danno dell'esecutore,	
	il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze	
	derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
	assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti nei luoghi dove viene eseguito ciascun contratto applicativo	

	e/o Accordo quadro ed addetti all'esecuzione.	
	3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei	
	contratti di esecuzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta	
	esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di	
	esecuzione.	
	4. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti	
	da parte del Comune verso l'Appaltatore a seguito della piena ed esatta	
	esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini –	
	progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento	
	dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103,	
	comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	5. Lo svincolo avverrà previa consegna da parte dell'Appaltatore al	
	Garante dei certificati di verifica di conformità emessi dal Comune. Il	
	Garante dovrà comunicare al Comune il valore dello svincolo.	
	6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo	
	previo consenso espresso in forma scritta rispettivamente dal Comune.	
	7. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per	
	effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa,	
	l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)	
	giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.	
	8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente	
	articolo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e,	
	del pari, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto di esecuzione	
	42	

	derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il	
	risarcimento del danno.	
	Articolo 14	
	Risoluzione	
	1. Il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per	
	l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto	
	di esecuzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.	
	1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore	
	tramite PEC, nei seguenti casi:	
	a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione	
	dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80,	
	comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto	
	essere escluso dalla gara;	
	b) l'Appaltatore non ha prodotto in occasione dell'affidamento	
	dell'appalto specifico e della conclusione del contratto applicativo la	
	polizza assicurativa prevista nel capitolato d'oneri cui si rinvia	
	ovvero l'appaltatore successivamente ha commesso, nella procedura	
	di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e dei successivi	
	Appalti Specifici, un illecito antitrust definitivamente accertato con	
	provvedimento esecutivo dell'AGCM ai sensi dell'articolo 80, comma	
	5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida	
	A.N.A.C.;	
	c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di	
	alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara,	
	43	

	nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle	
	attività ivi previste;	
	d) qualora l'Appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere	
	la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;	
	e) qualora l'Appaltatore, in esecuzione di un Appalto Specifico, esegua	
	le attività, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le	
	caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti,	
	nonché nel Capitolato d'oneri;	
	f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente	
	escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento	
	della relativa richiesta da parte del Comune;	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in	
	genere di privativa altrui, intentate contro il Comune ai sensi del	
	presente atto;	
	h) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifica di conformità), 10 (Importi	
	dovuti e fatturazione), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del	
	contratto), 23 (Codice di comportamento – Modello di organizzazione	
	e gestione ex D.lgs. n. 231/2001 – Piano Prevenzione della	
	Corruzione e della trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi	
	finanziari), 25 (Subappalto) e 26 (Danni, responsabilità civile) del	
	presente atto;	
	i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel presente	
	atto;	
	j) non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del	

	D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del	
	medesimo D.P.R. n. 445/2000;	
	k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari	
	di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Impresa di	
	contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
	i) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni del Comune	
	ed in ragione di quanto dichiarato dall'appaltatore, risultasse la	
	violazione dell'articolo 89 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini	
	previsti dall'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.	
	2. Il Comune deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di	
	esecuzione senza bisogno di assegnare alcun termine per	
	l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.	
	1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite	
	PEC, nei seguenti casi:	
	a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più	
	misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.	
	95 del d.lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti	
	antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure	
	sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla	

	legge.	
	3. Inoltre il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva	
	espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti	
	dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei	
	dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento	
	alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta	
	misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei	
	delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter	
	c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353	
	c.p., 353-bis c.p.. La risoluzione di cui al periodo precedente è	
	subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la	
	valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto	
	contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n.	
	90/2014 convertito in L. n. 114 del 2014. Ferme le cause di risoluzione	
	indicate sopra nonché quelle ulteriori indicate nel presente Accordo	
	Quadro costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del	
	contratto applicativo l'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito	
	negativo.	
	4. Il Comune, quando accerti un grave inadempimento	
	dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo	
	Quadro e/o con i Contratti di esecuzione tale da compromettere la	
	buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli	
	addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non	
	inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà	
	46	

	presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate	
	negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che	
	l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la	
	risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di	
	esecuzione, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora	
	restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di	
	procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al	
	risarcimento dell'eventuale maggior danno.	
	5. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle	
	prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti	
	di esecuzione, il Comune assegna un termine che, salvo i casi	
	d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali	
	l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine	
	assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con	
	l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potrà	
	risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di esecuzione, fermo	
	restando il pagamento delle penali.	
	6. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli	
	obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti	
	esecuzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a	
	15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con PEC dal Comune per	
	porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare	
	risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di esecuzione e di	
	ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora	
	47	

	restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di	
	procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.	
	7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di esecuzione,	
	il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La	
	risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli	
	Contratti di esecuzione a partire dalla data in cui si verifica la	
	risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è,	
	pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può	
	essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di esecuzione salvo che	
	non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il	
	risarcimento del danno.	
	8. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di	
	esecuzione l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle	
	prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi	
	derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma	
	5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di	
	esecuzione, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di	
	esecuzione risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata	
	una penale di equivalente importo, che sarà comunicata	
	all'Appaltatore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune	
	al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.	
	48	

	Articolo 15	
	Recesso	
	1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal presente	
	Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di esecuzione, in	
	tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:	
	a) giusta causa;	
	b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.	
	Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi	
	della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di	
	procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione,	
	la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
	concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un	
	liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale	
	entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari	
	dell'Appaltatore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3,	
	del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di	
	fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di	
	esecuzione.	
	2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il	
	Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle attività oggetto di	
	Accordo Quadro, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte	
	49	

	unilateralmente da Contratto di esecuzione, con un preavviso almeno	
	30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.	
	3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92,	
	comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, il Comune potrà altresì, recedere	
	dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di esecuzione,	
	anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non	
	inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del	
	Comune delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola	
	d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove	
	esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite,	
	rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto	
	previsto dall'articolo 1671 cod. civ.	
	In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto	
	previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla	
	Legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di	
	recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale	
	comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15	
	(quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate	
	da Consip S.p.A., dall'Agenzia regionale per l'Innovazione e gli Acquisti	
	(ARIA), o dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano o	
	dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia ai sensi dell'articolo	
	26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente	
	50	

	alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di	
	questi ultimi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle	
	condizioni. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle	
	prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora	
	eseguite da calcolarsi unicamente relativamente all'appalto specifico e	
	contratto applicativo in essere. Qualora il Comune receda dall'Accordo	
	Quadro, non potranno essere affidati nuovi appalti specifici e conclusi	
	i relativi contratti applicativi.	
	Articolo 16	
	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i	
	propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e	
	sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a	
	proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si	
	impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti	
	dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui	
	al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.	
	2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei	
	propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni	
	normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti	
	collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula	
	dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle	
	attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed	
	51	

	integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma	
	10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il	
	trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad	
	applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e	
	fino alla loro sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui	
	ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui	
	questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per	
	tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti	
	di esecuzione. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo	
	all'appaltatore di cui all'articolo 105 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 in	
	caso di subappalto.	
	Articolo 17	
	Riservatezza	
	1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le	
	informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature	
	di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a	
	conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di	
	non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da	
	quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e	
	comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia	
	del rapporto contrattuale.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì,	

	relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione	
	dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne	
	i dati che siano o divengano di pubblico dominio.	
	3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei	
	propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di	
	segretezza anzidetti.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Comune ha	
	la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo	
	Contratto di esecuzione ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che	
	l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero	
	derivare al Comune.	
	5. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo	
	Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui	
	ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore	
	medesimo a gare e appalti.	
	6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 26.	
	Articolo 18	
	Responsabile dell'Accordo Quadro	
	1. Il Responsabile dell'Accordo Quadro, nominato dall'Appaltatore, è	

	2. Il Responsabile dell'Accordo Quadro è il referente responsabile nei	
	confronti del Comune per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e	
	dei singoli Contratti di esecuzione, e quindi, avrà la capacità di	
	rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, salvo quant'altro previsto	
	53	

	nel Capitolato d'oneri.	
	3. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire	
	il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione	
	scritta al Comune.	
	Articolo 19	
	Divieto di cessione del contratto	
	1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo,	
	l'Accordo Quadro ed i Contratti di esecuzione, a pena di nullità della	
	cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma	
	1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi	
	di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto	
	l'Accordo Quadro e i Contratti di esecuzione.	
	Articolo 20	
	Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di	
	dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che	
	violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;	
	l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle pretese	
	che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati	
	da terzi.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione	
	giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni	
	54	

	contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri	
	conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in	
	giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare	
	prontamente per iscritto l'Appaltatore in ordine alle suddette iniziative	
	giudiziarie.	
	3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti del Comune, quest'ultimo fermo	
	restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa	
	azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto	
	dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di esecuzione	
	recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo	
	compenso per le attività espletate.	
	Articolo 21	
	Foro competente	
	1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il	
	Comune inerenti al presente Accordo Quadro, sarà competente in via	
	esclusiva il Foro di Monza.	
	Articolo 22	
	Trattamento dei dati personali	
	1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione	
	del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del	
	Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla	
	libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"),	
	55	

	circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e	
	l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti	
	riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è	
	contenuta nell'ambito della lettera di invito che deve intendersi in	
	quest'ambito integralmente trascritto.	
	Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, il rappresentante legale	
	dell'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati	
	personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi	
	di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario,	
	nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati	
	personali nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli	
	contratti applicativi, per le finalità descritte nell'informativa resa come	
	sopra richiamata.	
	2. Il Comune tratta i dati forniti dall'appaltatore ai fini della stipula	
	dell'Accordo Quadro e affidamento degli appalti specifici ed esecuzione	
	dei contratti applicativi per l'adempimento degli obblighi legali ad essi	
	connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e	
	amministrativa dell'accordo quadro e dei contratti applicativi in	
	ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia	
	di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dal Comune	
	potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.	
	3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la	
	trasparenza amministrativa (art. 1 comma 16, lettera b) e comma 32	
	legge 190/2012, art. 35 D.lgs. n. 33/2013, nonché art. 29 del D.lgs.	
	56	

	n. 50/2016) l'appaltatore prende atto e acconsente a che i dati e la	
	documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e	
	diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Comune	
	sezione Amministrazione Trasparente oltre che i siti dell'osservatorio e	
	di ANAC.	
	4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e l'affidamento degli	
	appalti specifici e il perfezionamento dei contratti applicativi,	
	l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati	
	personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi	
	di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa	
	vigente (regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e	
	D.lgs. n. 101/2018), vi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati	
	ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi	
	dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In	
	particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti	
	funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i	
	dati sono stati raccolti.	
	5. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla	
	normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti	
	misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento,	
	risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal	
	caso il Comune potrà risolvere il contratto applicativo ed escutere la	
	garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune	
	57	

	potrà risolvere l'Accordo Quadro. L'appaltatore in ogni caso si impegna	
	ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e	
	riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti	
	e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati	
	personali.	
	Articolo 23	
	Codice di comportamento – Modello di organizzazione e gestione	
	ex D.lgs. n. 231/2001 – Piano Prevenzione della Corruzione e	
	della trasparenza	
	1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del disposto del	
	D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 nonché del D.P.R. 16 aprile	
	2013 n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici” e di aver preso visione del codice di	
	comportamento dei dipendenti del Comune e del Piano di Prevenzione	
	della Corruzione e trasparenza pubblicati sul sito internet del Comune,	
	e per effetto della sottoscrizione del presente atto, si impegna ad	
	operare nel rispetto dei suddetti documenti per quanto applicabili.	
	L'appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la	
	conclusione del presente atto avviene nel rispetto delle previsioni di cui	
	all'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001. Qualora non	
	risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'appaltatore prende	
	atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla	
	predetta normativa.	
	2. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo	

	Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o	
	collaboratori, si impegna ad operare nel rispetto e ad uniformarsi alle	
	previsioni contenute nel codice di comportamento e nel Piano di	
	Prevenzione della Corruzione e trasparenza adottato dal Comune per	
	le parti di pertinenza dell'appaltatore medesimo, garantendo che tutte	
	le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi	
	dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti	
	o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o	
	dell'eventuale subappaltatore), si siano impeginate a rispettare e	
	rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale	
	per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si	
	pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune.	
	L'appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune l'esistenza di	
	tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che	
	dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di	
	esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte	
	dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è	
	causa di risoluzione del presente atto.	
	3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di	
	cui ai precedenti commi, il Comune, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il	
	presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456.	
	Articolo 24	
	Tracciabilità dei flussi finanziari	
	59	

	1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010	
	n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto	
	previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari.	
	2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel	
	presente atto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in	
	ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 13	
	agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun	
	termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456	
	cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione	
	da comunicarsi all'Appaltatore con PEC i Contratti di esecuzione	
	nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del	
	bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13	
	agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n.	
	187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui	
	Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010.	
	3. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di	
	assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di	
	risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456	
	cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione	
	da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nell'ipotesi di reiterati	
	inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.	
	4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque	

	entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia	
	variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi	
	identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e	
	cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto	
	conto.	
	5. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della L. 13	
	agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la	
	quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.	
	6. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento	
	della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui	
	all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne	
	immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio	
	Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Comune.	
	7. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti	
	con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti	
	l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto	
	contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o	
	postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità	
	dei flussi finanziari.	
	8. Con riferimento ai contratti di subaffidamento, l'Appaltatore si	
	obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art.	
	105, comma 2, quinto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche	
	61	

	apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante	
	che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a	
	pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il	
	subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui alla su richiamata legge, restando inteso che il Comune si riserva	
	di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato,	
	richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti e di	
	adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna	
	determinazione ai sensi di legge e di contratto.	
	9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui	
	contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010,	
	l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare	
	il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione,	
	affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di	
	pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i	
	corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore	
	mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i	
	dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo	
	stesso comunicato.	
	Articolo 25	
	Subappalto	
	1. Considerato che all'atto dell'offerta l'appaltatore non ha inteso fare	
	ricorso al subappalto, l'appaltatore medesimo non potrà subappaltare	
	le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.	
	62	

	ovvero IN ALTERNATIVA	
	l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si	
	è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti	
	prestazioni per una quota non superiore al VERIFICARE LA	
	PERCENTUALE _____% dell'importo contrattuale. Resta inteso	
	che qualora l'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà	
	di subappaltare, deve rispettare quanto indicato sotto.	
	2. Il contratto di subappalto acquisisce immediata efficacia a partire	
	dalla data di affidamento dell'appalto specifico e sottoscrizione del	
	contratto applicativo nel quale l'appaltatore richiederà eventualmente	
	l'autorizzazione, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti	
	che saranno svolte dal Comune. L'Appaltatore al fine di consentire le	
	verifiche si impegna a trasmettere al Comune entro 5 giorni dalla	
	sottoscrizione del contratto applicativo: i) l'originale o la copia	
	autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente	
	l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che	
	economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del	
	subappaltatore dei requisiti richiesti, per lo svolgimento delle attività	
	allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui	
	all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore	
	relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o	
	collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del	
	caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del	
	subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti	
	63	

	dal D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. I	
	subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente	
	contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al	
	subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà	
	l'autorizzazione. L'appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca	
	variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano	
	variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una	
	autorizzazione integrativa. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del	
	D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un	
	operatore economico che abbia partecipato alla procedura di	
	affidamento dell'accordo quadro. Per le prestazioni affidate in	
	subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti	
	dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito nel	
	rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto	
	di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della	
	manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle	
	imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.	
	Il Comune, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica	
	dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma.	
	L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli	
	adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza	
	previsti dalla normativa vigente.	
	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli	
	oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei	

	confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche	
	per la parte subappaltata.	
	L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune	
	dei danni che dovessero derivare al Comune stesso o a terzi per fatti	
	comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette	
	attività. In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere	
	indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe	
	imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi	
	perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi	
	da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016. L'appaltatore è	
	responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in	
	vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni	
	da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le	
	prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore trasmette al	
	Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di	
	avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove	
	presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della	
	sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle	
	prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione	
	appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità	
	contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.	
	L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in	
	relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del	
	65	

	D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie	
	di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs. n. 50/2016.	
	L'appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai	
	quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di	
	esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. Trova	
	applicazione l'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al	
	ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia	
	applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione,	
	l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dalla	
	data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti del	
	subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti	
	da essa via via corrisposte al subappaltatore. L'esecuzione delle attività	
	subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nelle	
	ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, fermo	
	restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è	
	onere dell'appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre in	
	essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi	
	inclusa la risoluzione. In ogni caso in caso di inadempimento da parte	
	dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può	
	risolvere l'Accordo Quadro e il contratto applicativo, salvo il diritto al	
	risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. n.	
	50/2016, l'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune il nome del	
	subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni	
	affidate. L'appaltatore si impegna a comunicare al Comune, prima	

	dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono	
	subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del	
	sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,	
	servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali	
	modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non	
	costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105	
	del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'appaltatore intenda	
	ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti	
	continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono	
	essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura	
	finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro o e devono essere	
	consegnati al Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione	
	dell'Accordo Quadro. Per tutto quanto non previsto si applicano le	
	disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Restano fermi tutti	
	gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della legge n.	
	248/2006 e 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai	
	successivi regolamenti. Il Comune provvederà a comunicare al	
	Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione	
	dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del	
	10/01/2008.	
	Articolo 26	
	Danni e responsabilità civile	
	1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi	
	danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto	
	67	

	del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali che	
	discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite	
	da parte di terzi. A fronte di tale obbligo, l'Appaltatore in occasione	
	dell'affidamento di ciascun appalto specifico e di ciascun contratto	
	applicativo, provvederà a presentare polizza/e assicurativa/e	
	conforme/i alle condizioni indicate nel capitolato d'onere cui si rinvia	
	integralmente. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore	
	anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i	
	massimali assicurati dalle polizze. Con specifico riguardo al mancato	
	pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c., il Comune si	
	riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso,	
	entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte	
	dell'appaltatore ferma restando la possibilità per il Comune di	
	incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare	
	con altri corrispettivi. Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare	
	in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative	
	richieste in sede di affidamento degli appalti specifici e dei contratti	
	applicativi e qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di cui	
	sopra, l'Accordo quadro e/o il contratto applicativo potrà essere risolto	
	di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di	
	penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Resta fermo che l'appaltatore, per ogni appalto specifico e contratto	
	applicativo di durata, si impegna a consegnare, annualmente e con	
	68	

	tempestività, al Comune, la quietanza del pagamento del premio, atta	
	a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per	
	l'affidamento dell'appalto specifico e contratto applicativo.	
	Articolo 27	
	Oneri fiscali e spese contrattuali	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi	
	alla stipula del contratto, ivi comprese quelle previste dalla normativa	
	vigente relative all'imposta di bollo e le spese di registrazione.	
	L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che	
	l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del	
	D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere	
	applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del	
	D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore	
	medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante	
	"Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del	
	D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007	
	per l'importo di euro 45,00 (eventuale per ONLUS) il presente atto è	
	redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B	
	allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n.	
	642; Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di	
	registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non	
	espressamente contemplate nel presente atto e/o che dovessero essere	
	liquidate successivamente per una diversa valutazione dell'Agenzia	
	69	

	delle entrate, sono a carico dell'appaltatore che dovrà provvedere al	
	loro assolvimento nei termini di legge	
	Articolo 28	
	Informativa sulla segnalazione di comportamenti illeciti	
	L'appaltatore è tenuto in vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti	
	applicativi a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di	
	avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti	
	illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il	
	ricorso all'apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home	
	page del Comune). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel	
	caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al	
	Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei	
	contratti applicativi. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti	
	illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art.	
	54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della	
	riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di	
	accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente	
	prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga	
	disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti	
	afferenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi.	
	Articolo 29	
	Pendenza ricorso	
	Eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel	
	cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto	
	70	

	inserire questo articolo:	
	In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i in	
	premessa e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni	
	altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o	
	amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di	
	qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia –	
	dovesse essere imposto il riesame e/o l’annullamento, anche in	
	autotutela, dell’aggiudicazione e/o della gara e da ciò scaturisse	
	qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto,	
	l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto espressamente	
	rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a	
	proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un	
	risarcimento del danno nei confronti della Stazione Appaltante e del	
	Comune. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell’appaltatore	
	all’impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo	
	vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.	
	Io Segretario Generale del Comune di CASSINA DE’ PECCHI dichiaro	
	di aver dato lettura delle clausole qui di seguito indicate VERIFICARE	
	Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata	
	dell’Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici),	
	Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici), Articolo 6	
	(Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali	
	dell’Appaltatore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore),	

	Articolo 9 (Verifica di conformità), Articolo 10 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Responsabile dell'Accordo Quadro), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati personali);	
	Articolo 23 (Codice di comportamento – Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001 – Piano Prevenzione della Corruzione e della trasparenza), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Danni e responsabilità civile), che l'appaltatore dichiara di avere particolarmente considerato per quanto ivi stabilito e convenuto e le approva espressamente e specificatamente.	
	E richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. _____ (_____)	
	pagine a video, oltre ai seguenti allegati: _____ su n. _____ (_____)	
	pagine, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità	

	elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n.	
	89/1913 e dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e certifico io,	
	Segretario rogante che:	
	- l'Ing. Elena Krulcic, in rappresentanza del Comune di CASSINA DE'	
	PECCHI, ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta	
	acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma	
	digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata;	
	- _____, in rappresentanza della _____ ha	
	sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su	
	supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui	
	validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.	
	Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle	
	parti.	
	Per l'Amm. C.le – Resp. Area Servizi Lavori Pubblici, Urbanistica,	
	Patrimonio e Demanio – Ing. Elena Krulcic (f.to in modalità elettronica).	
	Per la. soc. _____ – _____ (f.to in modalità	
	elettronica).	
	Il Segretario generale rogante – Dott. Massimo SEMINARI (f.to in	
	modalità elettronica).	
	Il sottoscritto _____, nella sua qualità di	
	_____e Legale Rappresentante della _____	
	dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e	
	per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore	
	73	

	dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere	
	particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le	
	relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente	
	le clausole e condizioni di seguito elencate: VERIFICARE Articolo 3	
	(Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro	
	e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi e	
	vincoli degli Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti	
	Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali dell'Appaltatore), Articolo 8	
	(Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore), Articolo 9 (Verifica di	
	conformità), Articolo 10 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 12	
	(Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15	
	(Recesso), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro),	
	Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Responsabile dell'Accordo	
	Quadro), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 20	
	(Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 21 (Foro competente),	
	Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice di	
	comportamento – Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n.	
	231/2001 – Piano Prevenzione della Corruzione e della trasparenza),	
	Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 25 (Subappalto),	
	Articolo 26 (Danni e responsabilità civile).	
	L'Appaltatore – _____ - Sig. _____	
	(f.to in modalità elettronica)	